



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/63/SR1/C9

**ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE “LINEE GUIDA
IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO”, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI DA 34 E 36, DELLA LEGGE 28
GIUGNO 2012, N. 92**

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime avviso favorevole all'accordo, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- Riformulare l’articolo 2, comma. 2 nel seguente modo:

“La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire”.

- Riformulare l’articolo 14, ultimo comma, nel seguente modo:

“Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.”

Roma, 25 maggio 2017